

Al sig. Sindaco del comune di San Martino al Tagliamento  
Piazza Umberto I, 1  
33098 – SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)  
[comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it](mailto:comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it)

**Oggetto: PRGC del comune di San Martino al Tagliamento, adozione variante n.28 - D.C.C. n. 14 del 23.04.2024, pubblicata all'albo pretorio comunale in data 29.04.2024**

Con riferimento alla Delibera richiamata in oggetto, il sottoscritto Marcon Arrigo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente [REDACTED] in qualità di legale rappresentante e Presidente CdA della Ghiaie Ponte Rosso srl, con sede in San Vito al Tagliamento (PN) Via Bordano, 6 C.F. 02242040265 e P.I. 00624480935, proprietaria del compendio immobiliare sito in comune di San Martino al Tagliamento identificato ai seguenti riferimenti catastali: foglio 6, mapp. 165, foglio 13, mapp.li 258, 312, 315, 318, ricadenti nel vigente Piano Regolatore Generale in ZTO D4 per attività estrattive ed in ZTO E4.2 di rispetto agricolo-paesaggistico, considerati gli articoli 9,10, 11 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.

**FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N.28 AL PRGC:**

1. L'opera pubblica oggetto della variante ha ad obiettivo la risoluzione dei problemi di deflusso delle acque dei canali Postoncicco e Fosso Saletto, in modo da "ridurre o evitare del tutto gli allagamenti"<sup>1</sup>.

La legge regionale di riferimento per i temi della difesa del suolo e dell'utilizzazione delle acque risulta la **L.r. 11/2015** "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque". All'art.31 viene definito come gli interventi relativi alle opere idrauliche possano essere definiti tali solo nei casi in cui non configurino un **intervento di regimazione o di regolazione idraulica.**"<sup>2</sup> Qualora ricorrano tali fattispecie, gli interventi sulla rete idraulica afferiscono ai contenuti **dell'art.20 "Interventi relativi ai corsi d'acqua"**<sup>3</sup>, per i quali, ai sensi del comma 3bis, viene stabilito che:

**"3 bis.** Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di **servitù di allagamento** sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3".

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo dichiara come le opere di regimazione o regolamentazione idraulica debbano essere adeguatamente motivate e documentate:

**"4.** L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), **è motivata, nonché adeguatamente documentata**, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua".

In primo luogo, si rileva dunque la **carenza di motivazioni riguardo l'interesse pubblico** dell'opera come richiesto dall'art. 20, c.4 della L.r. 11/2015: né alla "Relazione di variante", né alla "Relazione Tecnica" del progetto di fattibilità allegato alla stessa vengono chiarite le valutazioni idrauliche ed idrogeologiche che sottendono all'opera pubblica, limitandosi a citare "alcuni problemi correlati alla sicurezza idraulica, che specialmente nel caso di eventi meteorici intensi, riguardano

<sup>1</sup> Cit. Relazione di Variante, §1 e 2

<sup>2</sup> L.r.11/2015, art.31, c.1, lett.d)

<sup>3</sup> L.r.11/2015, art.20, c.1, lett.b) e d).

*l'insufficiente capacità di deflusso del canale Postoncicco e del canale scolmatore Fosso Saletto" ed una "situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità"<sup>4</sup> non meglio specificata.*

Si rileva peraltro come il Piano Generale Rischio Alluvioni (**PGRA**), quale Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') con la finalità di costruire un quadro omogeneo per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture, **non individui per il territorio comunale di San Martino alcuna area a rischio o pericolosità idraulica**, fatta eccezione per il letto del fiume Tagliamento.

Nessuna informazione aggiuntiva è reperibile dal Piano Generale di Bonifica del Consorzio Cellina Meduna.

La variante disattende inoltre i disposti dell'art. 20, comma 3 bis, della L.r.11/2015, mancando della definizione di una "servitù di allagamento", acclarato che l'opera pubblica produce **i suoi effetti a regime al di fuori dell'ambito di esproprio oggetto di variante**, riversando le acque derivanti dallo scolmo delle portate dei canali Postoncicco e Fosso Saletto all'interno del bacino lacustre dell'ex cava di proprietà privata della Ditta Ghiaie Ponte Rosso.

Si ritiene che tale provvedimento contrasti con la disciplina dell'art. 20, c.4 della L.r.11/2015 in quanto non viene prevista alcuna indennità per l'area interessata dalla regimazione delle acque su cui, giocoforza, andrà a costituirsi servitù di uso pubblico.

2. **Irrituale definizione dell'indennità di esproprio.** La comunicazione dell'avvio al procedimento recapitata alla Ditta Ghiaie Ponte Rosso definisce i mappali di proprietà interessati dalla variazione dello strumento urbanistico con conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio individuando, alla tabella di pag. 2, una "indennità di esproprio" di 1,00€/mq per un ammontare complessivo di 5.389,97€. Tale valore, riportato nell'elaborato 08 "Piano particellare espropri e asservimenti" del progetto di fattibilità tecnico economica, concorre alla definizione del quadro economico dell'opera riportato al punto 7, rigo B.1., della delibera di adozione della Variante. Si ritiene la definizione di tale indennità illegittima rispetto ai disposti del T.U. espropri D.P.R. 27/2001, il quale, all'art.20, c.1, definisce che l'indicazione dell'indennità di esproprio deve risultare successiva all'atto dichiarante la pubblica utilità dell'opera (nel caso di specie approvazione della variante al PRGC) mediante atto di determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione. Inoltre, si rileva come la definizione dell'indennità non sia specificata in alcuno degli atti progettuali esposti all'albo pretorio, osservando da ultimo come il valore attribuito di 1,00€/mq appaia del tutto inadeguato rispetto all'attuale destinazione d'uso dell'ambito, classificato quale zona D4 dal PRGC vigente.

3. **Mancata coerenza con il PPR.** La variante interviene all'interno di un ambito individuato e disciplinato dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) come "**Territori contermini ai laghi**", di cui all'art. 22 delle NT del PPR in qualità di "bene paesaggistico di cui all'art. 142, c.1, lett.b) del D.Lgs.152/2006, nonché come "**Aree compromesse e degradate**" di cui all'art. 33 delle stesse NT.

L'elaborato di variante "Adeguamento al PPR" che "*consiste nella verifica di coerenza della variante*

<sup>4</sup> Cit. Relazione tecnica del progetto di fattibilità, §5.

con il PPR e nella indicazione o descrizione di modifiche e integrazioni già contenute negli elaborati di variante volte all'adeguamento al PPR", indaga esclusivamente la coerenza della variante rispetto all'art. 22 "Territori contermini e laghi"; **nessuna trattazione è stata effettuata con riferimento all'art. 33 relativo alle "Aree Compromesse e degradate"**.

Si rileva inoltre come l'elaborato basi le proprie parziali valutazioni sul seguente assunto "La variante [...] riguarda la realizzazione di una rete di scolo che sarà posizionata sotto il piano di campagna". Tale affermazione non rispecchia il reale impatto degli interventi sottesi alla variante in quanto, sebbene le opere fisiche di posizionamento delle condotte di smaltimento delle acque siano interrato, il recapito finale degli apporti idrici avverrà all'interno del lago di cava, impattando direttamente sullo stato del bene paesaggistico tutelato, variandone gli apporti idrici ed i naturali livelli idrometrici. Nessun accenno viene inoltre posto in merito all'inserimento paesaggistico dei manufatti di sbocco dei canali sotterranei e della loro eventuale mitigazione.

**Si ritiene pertanto che l'elaborato di variante "Adeguamento al PPR", non valuti compiutamente il progetto di variante, tralasciando gli aspetti più rilevanti di impatto paesaggistico degli interventi sottesi.**

Sulla base degli elaborati e degli studi allegati alla proposta di Variante, **non è affermabile, inoltre, la dichiarazione di coerenza rispetto all'art. 22, c.5, lett.a), b), e c) delle norme del PPR che qui si riporta:**

"La pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti indirizzi:

a) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione dei territori contermini ai laghi, favorendo il miglioramento dei loro caratteri naturalistici e paesaggistici;

b) conservare gli elementi di naturalità autoctoni, anche recentemente affermatasi, riducendo i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi lacustri, promuovendone la connessione alla rete ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotipi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio;

c) promuovere interventi di riqualificazione naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei territori periacquiali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.) e la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago".

Gli elaborati della Variante n.28 si limitano ad affermare come il maggior apporto di acqua nel bacino freatico "potrebbe contribuire a naturalizzare l'area attraverso l'aumento della portata del laghetto". Tale affermazione non è avvalorata da alcuna valutazione ambientale, ed in particolar modo non tiene in considerazione che l'andamento idrometrico del lago di cava è soggetto ai naturali andamenti della falda freatica. **Apporti esterni di acqua nel bacino non possono pertanto che interferire con il naturale equilibrio del sito.**

4. **Nessuna analisi è stata condotta sull'interferenza dell'incremento degli apporti idrici con la fauna e la flora presenti in sito. Non è pertanto sostenibile la seguente affermazione contenuta nell'elaborato di VAS:** "l'intervento [...] potrebbe contribuire a naturalizzare l'area attraverso l'aumento della portata del laghetto". Si rileva, a discapito, come un incremento forzato della portata del laghetto, tramite lo sversamento massimo contemporaneo di 1900l/s+1600l/s, possa variare sostanzialmente lo stato ambientale del lago freatico con caratteristiche peculiari dovute proprio al suo isolamento rispetto



alla rete idrica superficiale ed al suo rapporto simbiotico con l'andamento naturale della falda freatica; tantomeno viene considerato lo stato ecologico attuale dell'area caratterizzato da una diffusa naturalità evolutasi nell'ex sito estrattivo a partire dal suo progetto di ripristino ambientale.

La Relazione ambientale strategica afferma inoltre come "non vi siano all'interno dell'area o in sua prossimità particolari caratteristiche naturali o del patrimonio culturale da salvaguardare". Tale affermazione non considera pertanto la tutela paesaggistica e la definizione di "Area compromessa e degradata" individuate dal PPR.

Tali affermazioni viziano pertanto le "Conclusioni finali" dell'elaborato di variante n.2 "Relazione Ambientale Strategica" che definiscono la non necessità di applicazione di procedura di VAS in quanto non è affermabile il "*non determinarsi di effetti significativi negativi sull'ambiente, trattandosi sostanzialmente di opere interrato finalizzate a risolvere delle criticità idrauliche*".

5. **Nessuna considerazione viene posta con riguardo alla capacità del laghetto di cava di accogliere e far defluire gli apporti idrici immessi dalle opere di variante.** La "Relazione verifiche idrauliche" che accompagna il progetto di fattibilità degli interventi, non indaga la capacità del corpo recettore di smaltire gli apporti idrici introdotti, il rapporto tra il conferimento delle ondate di piena e l'andamento della falda freatica e dunque della capacità di invaso residua del lago. Si ritiene che tali verifiche siano necessarie per valutare il corretto funzionamento delle opere in oggetto, condizione essenziale per affermare l'utilità pubblica delle stesse per il miglioramento della sicurezza idraulica del territorio.
6. In ultima analisi si rileva come non sia stata valutata **alcuna ipotesi progettuale alternativa**, come la possibilità di smaltimento delle portate di piena dei due canali direttamente nel fiume Tagliamento, migliorando l'attuale sistema di pompaggio del canale Fosso Saletto.

San Vito al Tagliamento, 31/05/2024

Ghiaie Ponte Rosso S.R.L.  
Ghiaie Ponte Rosso S.R.L.  
Via Bordano 6 - Z.I.P.R.  
33078 S. VITO AL TAGL. TO (PN)  
P.I. 00624480935 - C.F. 02242040265